

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-961 del 12/04/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - CHICK FARM EUROPE SOC. AGR. A.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PROVENTA N.200 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA TRASALE DI SOTTO N.4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-986 del 11/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **CHICK FARM EUROPE SOC. AGR. A.r.l.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PROVENTA N.200 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA TRASALE DI SOTTO N.4

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

#### VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 30/12/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 100007 del 31/12/2015 (pratica Arpae SinaDoc n. 2942/2016), dalla **società CHICK FARM EUROPE Soc. Agr. A.r.l.** (C.F./P.IVA 02439450392), avente sede legale in comune di Faenza, via Proventa n.200 e allevamento avicolo in comune di Bagnacavallo, via Trasale di Sotto n. 4, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

**RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:**

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Regolamento Regionale n.1/2011 approvato con D.G.R. n. 1494/2011* "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" e s.m.i. e *Regolamento Regionale n.1/2016* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

**RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:**

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- *Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER)*;
- *DGR n. 1681/2011* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla parte V, del D. Lgs. 152 e smi";
- *DGR n. 968/2012* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V del DLgs n. 152/2006 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione";

**VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi** recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 2942/2016, emerge che:

- la Società CHICK FARM EUROPE Soc. Agr. A.r.l. gestisce in comune di Bagnacavallo, via Trasale di Sotto n.4, un allevamento avicolo (galline ovaiole). L'azienda è composta di fabbricati destinati ad allevamento e da un edificio minore in cui sono collocati i servizi igienici e la cucina, utilizzati dal lavoratore impegnato nell'attività dell'azienda, che funge anche da abitazione dello stesso. L'azienda intende adeguare alla normativa vigente l'impianto fognario delle acque reflue domestiche provenienti dai suddetti locali;

- la Società ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 30/12/2015 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con PG n. 100007 del 31/12/2015, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale. Si tratta di nuova domanda di autorizzazione allo scarico, con recapito in un fosso interpodereale al confine della proprietà, che confluisce nel Fosso Munio, previo opportuno trattamento di depurazione;
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza provinciale, ora di competenza SAC di Arpae. La comunicazione iniziale, presentata a corredo della domanda AUA, compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti e contrassegnata dal n. 13518, non ricomprendeva l'allevamento di che trattasi. Nella successiva comunicazione inviata - n. 16298 (modifica n.1) - sono stati dichiarati i dati relativi all'allevamento di Bagnacavallo, che risulta di consistenza pari a 28.500 galline ovaiole, di peso vivo complessivo pari a 51,3 t, con produzione di azoto annuale pari a 11.799 kg ;
  - autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera - AVG - (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) - rilasciata dalla Provincia di Ravenna con atto pg. n. 85405/2012 del 06/11/2012, per la quale l'azienda richiede la rettifica del suddetto atto in quanto, per mero errore materiale, sono stati indicati 6 estrattori d'aria anziché 12 estrattori effettivi;
- l'istanza presentata in data 30/12/2015 non si intendeva formalmente completa e correttamente presentata per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 03/02/2016, con avvio del procedimento in data 30/12/2015, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, ma precisando la sospensione dei termini del procedimento;
- l'azienda presentava documentazione integrativa in data 16/02/2016 (PGRA n.1769 del 18/02/2016);
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, non è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, acquisito dalla SAC - Arpae di Ravenna in data 23/03/2016 con PGRA 3524/2016;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società CHICK FARM EUROPE Soc. Agr. A.r.l., nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento avicolo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

#### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società **CHICK FARM EUROPE Soc. Agr. A.r.l.** (C.F./P.IVA 02439450392), avente sede legale in comune di Faenza, via Proventa n.200 e allevamento avicolo in comune di Bagnacavallo, via Trasale di Sotto n. 4, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- L'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale;
- L'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- L'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

**Condizioni**

a) Nell'insediamento sito in comune di Bagnacavallo, Via Trasale di Sotto n.4, l'azienda Chick Farm Europe soc. agr. A.r.l. svolge l'attività di allevamento avicolo. Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalla cucina di servizio all'attività dell'azienda.

b) Le acque reflue domestiche subiscono trattamento di depurazione: le acque saponate verranno raccolte in un pozzetto degrassatore, poi unite con i reflui dei servizi igienici e convogliate nella fossa Imhoff e a seguire in un filtro anaerobico, adeguatamente dimensionati in base agli A.E. All'entrata e all'uscita della fossa Imhoff sono posti due pozzetti di ispezione ed un ulteriore pozzetto è posizionato a valle del filtro batterico con funzione di punto di prelievo per eventuali campionamenti.

c) Il recapito dello scarico è un fosso interpodereale al confine della proprietà, che confluisce nel Fosso Munio.

**Prescrizioni**

a) gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;

b) il pozzetto ufficiale di prelievo delle acque reflue domestiche dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;

c) e' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e del regolamento di fognatura;


d) sulla base dei disposti del Regolamento per le Concessioni Precarie e le Licenze, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con deliberazione n.11, in data 24 giugno 1996, la ditta proprietaria dell'immobile - ditta Framo s.r.l. di Faenza - dovrà regolarizzare lo scarico suddetto, mediante presentazione di istanza al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, redatta ai sensi del suddetto Regolamento, art.1 comma e), che può essere consultato nella sezione Concessioni Polizia Idraulica del sito [www.bonificalugo.it](http://www.bonificalugo.it). Tale richiesta dovrà essere corredata di idoneo elaborato grafico riportante le affossature sulle quali il proponente esercita la propria servitù di scolo, fino all'immissione nel canale di scolo consorziale "Fosso Munio", nonché la quantificazione del volume di scarico, su base annuale, delle acque di origine non meteorica scaricate in acque superficiali;

e) al fine di garantire il regolare e corretto convogliamento delle acque di scarico, onde evitare il ristagno dei reflui nel fronte stradale (valutata la non ottimale pendenza e dimensioni del fosso stesso), la Ditta dovrà svolgere i necessari interventi di ripristino della continuità idraulica del fosso privato fino al canale di scolo consorziale "Fosso Munio";



f) lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;

g) la **planimetria della rete fognaria** - tavola unica, elaborato grafico, datata 23/12/2015 - costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.**

**QUADRO DI INSIEME AREA AZIENDALE**



**PARTICOLARE IMPIANTO FOGNARIO**



data 23/12/2015

Geom. Marco Annabelli

**LEGENDA SIMBOLI**

⊕	FOSSA IMHOFF	---	LINEA ACQUE SAPONATE
⊙	FILTRO BATTERICO ANAEROBICO	---	LINEA ACQUE NERE
⊞	POZZETTO D'ISPEZIONE	---	LINEA ACQUE CHIARIFICATE
⊠	POZZETTO CAMPIONATORE	⊞	POZZETTO D'ISPEZIONE

**RAGIONE SOCIALE: CHICK FARM EUROPE - SOCIETA' AGRICOLA A R.L.**

**SEDE LEGALE: VIA PROVENTA N. 200 - 48018 FAENZA (RA)**

**UBICAZIONE: VIA TRASALE DI SOTTO n°4, BAGNACAVALLO (RA)**

**TAVOLA UNICA : ELABORATO GRAFICO**

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**  
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

**Condizioni**

L'allevamento avicolo produce effluenti palabili, che vengono stoccati nelle zone di stabulazione. L'azienda cede interamente a terzi la pollina prodotta con contratto di cessione con un detentore. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 16298 (modifica n.1), richiamata nel provvedimento.

**Prescrizioni**

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, soracitato.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

### Condizioni.

- la Società Chick Farm Europe Soc. Agr. Arl gestisce un allevamento avicolo (galline ovaiole), con emissioni in atmosfera, sito in Comune di Bagnacavallo, Via Trasale di Sotto, n.4;
- la potenzialità massima dell'allevamento é pari a 28500 capi allevabili. L'allevamento é costituito da tre capannoni e le emissioni in atmosfera provengono da 12 estrattori d'aria (da E1 a E12), da tre silos per il contenimento del mangime (E13,E14,E15) e da un generatore.

### Prescrizioni.

1. Requisiti in materia di gestione - E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato, pertanto tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

### 2. Manutenzione delle strutture e degli impianti -

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

3. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico - Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato:

- I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

### 4. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

### 5. Tecniche specifiche per l'allevamento avicunicolo

Abbeveratoi – E' raccomandata l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità delle lettiere o delle polline sotto posatoio, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.

Protezioni antipolvere – Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o costruzioni residenziali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.

6. Tecniche specifiche per i ricoveri di ovaiole in gabbia e di avicoli a terra - Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle Migliori Tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 (linee guida IPPC 6.6 "Allevamenti") e ss.mm.ii. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca, in particolare la Società Chick Farm Europe adotta la seguente MTD:

- Sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero

7. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio - Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

8. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente.

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente ad Arpae-SAC e al Servizio Territoriale Arpae competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare modifica sostanziale di AUA.

#### Prescrizioni generali.

- 1) Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).
- 2) Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.
- 3) Gli impianti esistenti autorizzati per via ordinaria alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 04/06/1999, mantengono le disposizioni previste dall'autorizzazione in essere fino al rinnovo.
- 4) Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle prescrizioni ed ai valori limite previsti della presente deliberazione, sulla base di quanto specificato ai sopraccitati punti 1 e 2.
- 5) Gli impianti di cui all'art. 269 comma 14, per i quali non sono previste prescrizioni specifiche negli allegati tecnici alla presente deliberazione oppure ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 271 D.Lgs. 152/06, devono rispettare le prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 6) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.
- 7) Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
- 8) L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- 9) L'autorità competente si avvale di ARPAE per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 3 e 4.

..omissis...

#### Prescrizioni tecniche generali

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche;
2. La ditta è tenuta alla compilazione di un REGISTRO (si allega fac-simile), dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) e i periodi di funzionamento del generatore. Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.

...omissis...

DITTA \_\_\_\_\_  
PROVINCIA DI \_\_\_\_\_  
COMUNE DI \_\_\_\_\_

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA'**  
**IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/'06**

REGISTRO COSTITUITO DA N. \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ COSTITUITO DA N. PAGINE \_\_\_\_\_  
RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_  
LOCALITA' \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN COMUNE DI \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
LOCALITA' \_\_\_\_\_

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO**  
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4 )

MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_

**SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO**

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA \_\_\_\_\_

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di \_\_\_\_\_

Servizio Territoriale di \_\_\_\_\_

**OSSERVAZIONI**

FIRMA E TIMBRO PER LA  
DITTA \_\_\_\_\_

FIRMA PER  
ARPAE \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**